

Aggiornamento per modifica Statuto CANTIERE DI ILLUSIONI APS (associazione promozione Sociale) - ETS (ente terzo settore)

Art1- Costituzione, denominazione, sede, comunicazioni e domicilio soci.

È costituito l'Ente di Terzo Settore- Associazione di Promozione Sociale denominato "Cantiere di Illusioni", (di seguito indicata APS) ai sensi del d. Lgs. del 3 luglio 2017 n.117 e, per quanto non previsto, dalle norme del codice civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili, ed assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'APS, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorché istituito. L'APS ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati ed ha sede legale in Via Santo Spirito, 15 Lanciano (CH) 66034. L'Organo di amministrazione ha facoltà di spostare la sede sociale nell'ambito del territorio, fatto presente che il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, ed istituire circoli, laboratori e spazi di aggregazione nel territorio dell'Unione europea. Salvo diversa indicazione, qualunque comunicazione debba essere resa dall' APS ai Soci ed agli utenti, essa, s'intende eseguita con la pubblicazione sull'albo ufficiale dell'APS, tenuto anche con strumenti telematici o comunque tecnologicamente avanzati, nella data nella quale è eseguita. L'APS tutela il diritto alla riservatezza dei propri associati.

Art. 2 scopo e oggetto sociale

Finalità e territorio

L'APS "Cantiere di Illusioni" nel rispetto di libertà ed uguaglianza degli associati e dei valori di partecipazione, democrazia, legalità, solidarietà e pluralismo dei quali è portatrice, è un'organizzazione di promozione sociale senza scopo di lucro alcuno, di natura privatistica che svolge prevalentemente attività di volontariato e, in particolare, persegue finalità di utilità sociale, mediante svolgimento di attività di interesse generale in forma esclusiva o principale, di cui all'articolo 5 D. Lgs. Del 3 luglio n. 117. L'APS promuove ed intrattiene rapporti con altre organizzazioni del Terzo settore e con enti pubblici e privati, sia in sede nazionale che internazionale, per la realizzazione di intenti, programmi ed iniziative comuni. Attraverso il proprio impegno l'APS "Cantiere di Illusioni" si propone di svolgere in via prevalente le seguenti attività definite dall'articolo 5 D. Lgs. del 3 luglio 2017 n.117:

-d) "educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa"

-i) "realizzare e proporre sul territorio nazionale ed estero spettacoli allestiti direttamente dagli aderenti con lo scopo di diffondere tale esperienza e sostenere economicamente tutte le iniziative formative e culturali dell'APS";

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo"

Nello specifico l'APS per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, si propone di:

- Realizzare e distribuire perlopiù opere audiovisive e teatrali di vario genere;
- Organizzare e promuovere attività culturali e ricreative di diversa natura, tra cui rassegne, convegni ed altre analoghe iniziative;

Organizzare e sviluppare laboratori e corsi di formazione e informazione sul linguaggio audiovisivo volti all'educazione civica, umana e politica della collettività, senza discriminazione alcuna, soprattutto mirati al coinvolgimento delle scuole e degli allievi delle stesse; corsi di base teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali; corsi di base, aggiornamento e perfezionamento di teatro, scrittura creativa, arti visive, danza, musica; istituzioni di studio e di ricerca.

- Sostenere iniziative editoriali, giornalistiche e mediatiche che rendano effettive la pluralità e la trasparenza d'informazione, anche assumendo in proprio qualsiasi tipo di attività editoriale e/o di comunicazione;
- Stabilire collegamenti con istituzioni pubbliche e private aventi finalità analoghe a quelle dell'associazione, in particolare con altre associazioni culturali del territorio;
- Incentivare la presenza delle minoranze di genere, di etnia, di lingua, di religione, d'età e condizione nell'ambiente artistico e culturale dell'associazione.

L'APS può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti sì come previsto dall'art. 6 D. Lgs. Del 3 luglio 2017 n.117.

Le attività sono svolte prevalentemente a favore dei propri associati, di loro familiari di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato di propri associati.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'APS le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea dei soci. È consentito, in particolari casi individuati dall'Organo di amministrazione, un rimborso di massimo €10 al giorno fino a 150€ al mese a fronte di autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000 (Art.17, comma 4, D. Lgs 117/2017)

L'APS potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5, D. Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

L'associato lavoratore non potrà assumere la qualifica di volontario in quanto incompatibile con qualsiasi forma di rapporto subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui si è soci.

L'APS quindi, senza limiti di spazio, di tempo, di forme e tendenze, orientamenti e stili, si impegna, nel modo più completo possibile, nella produzione, diffusione, e distribuzione delle sue ed altrui opere tramite la loro divulgazione, valorizzazione intellettuale, artistica e d'immagine mediante iniziative e servizi, anche rivolti a terze persone fisiche e giuridiche. In particolare, l'APS rivolgerà le proprie specifiche competenze individuali e collettive nei settori della cultura, dell'arte e dello spettacolo, dell'animazione, della comunicazione e della rete internet, dell'editoria, del turismo, del recupero e salvaguardia delle tradizioni e valorizzazione dei beni ambientali, storici, artistici e culturali, in Italia e all'Estero, che soddisfino le proprie aspirazioni e quelle dei Soci. In base a ciò l'APS si prefigge la qualificazione, il progresso artistico, tecnico, professionale, individuale e collettivo dei Soci, nonché lo sviluppo sociale e culturale del contesto territoriale in cui svolgerà le proprie attività.

Art. 3- I soci

Possano essere soci dell'APS:

- Le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione, disabilità) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
- Associazioni di promozione sociale;
- Altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

L'adesione all'APS è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

I soci si distinguono in:

- **Soci fondatori** – sono quelle persone che hanno fondato l'APS, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo
- **Soci ordinari** – sono quelle persone che condividono le finalità dell'APS e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statuari, prestando la propria opera di volontariato.
- **Soci sostenitori** – sono quelle persone che condividono le finalità dell'APS e partecipano alla realizzazione degli scopi statuari mediante contributi e sostegno economico.
- **Soci onorari** – sono quelle persone alle quali l'APS deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'assemblea ordinaria dei soci su proposta dell'Organo di amministrazione. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'APS.

Art. 4 – criteri di ammissione ed esclusione dei soci

Chiunque intenda aderire all'APS deve rivolgere domanda all'Organo di amministrazione.

In particolare, in essa deve:

- Indicare le generalità ed il domicilio;
- Dichiarare di condividere le finalità che l'APS propone e di accettare e rispettare Statuto e l'eventuale Regolamento.

L'ammissione decorre dalla data di deliberazione dell'organo di amministrazione che accoglie la richiesta.

In caso di rigetto della richiesta d'ammissione (che deve essere comunicata entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione) il candidato ha facoltà di ricorrere, avverso tale decisione provvisoriamente esecutiva, all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

Nel rispetto di principi, valori e finalità che animano l'associazione, l'Organo di amministrazione ha facoltà di proporre all'assemblea dei soci l'adozione di regolamenti su criteri di ammissione, di valutazione del periodo di prova e di esclusione del socio, integrativi di quelli statuiti nel presente statuto.

Dove adottato il relativo regolamento, l'ammissione del socio persona fisica è subordinata all'effettuazione di un periodo di prova, di durata non superiore a sei mesi. Durante tale periodo l'Organo di amministrazione valuta sulla scorta dei criteri stabiliti nel regolamento l'effettiva partecipazione del candidato alla vita associativa e la determinazione dello stesso a perseguire le finalità associative. Al termine del periodo, l'Organo di amministrazione decide l'accoglimento o il rigetto della richiesta d'ammissione. In caso di rigetto della richiesta d'ammissione il candidato ha facoltà di ricorrere avverso tale decisione, provvisoriamente esecutiva, all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

L'accoglimento della domanda di adesione è obbligatoriamente negato alle persone fisiche che abbiano riportato sentenza penale di condanna, anche di primo grado, per un reato contro lo Stato o la pubblica amministrazione in genere.

Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:

- Dimissioni volontarie
- Morte
- Interdizione o inabilitazione
- Comportamenti non compatibili con principi, valori e finalità associative, ovvero col buon nome dell'associazione, la dignità dei singoli associati, le azioni svolte o programmate;
- Il grave o ripetuto mancato adempimento degli obblighi assunti dal socio nei confronti della associazione ed il mancato pagamento della quota associativa nei termini;
- Il mancato versamento della quota associativa per due anni
- La non corrispondenza al vero delle informazioni comunque rese all'associazione o di alcuna di esse;
- La promozione o lo svolgimento, in modo diretto o indiretto, di attività in contrasto con gli interessi della associazione;
- La mancata partecipazione, senza motivo, alle assemblee dei soci, con la frequenza stabilita dall'eventuale regolamento.

L'organo di amministrazione delibera, nei casi previsti, sull'esclusione del socio. Avverso tali determinazioni del consiglio, l'interessato ha facoltà di ricorrere avverso tale decisione, provvisoriamente esecutiva, all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

Art. 5 – doveri e diritti dei soci

Tutti i soci sono obbligati a:

- Osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- Mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'APS;
- Versare la quota associativa;
- Prestare la loro opera a favore dell'APS in modo personale, spontaneo e gratuito.

Tutti i soci hanno diritto a:

- Partecipare effettivamente alla vita dell'APS
- Partecipare all'assemblea con diritto di voto
- Accedere alle cariche associative
- Prendere visione di tutti gli atti deliberati, dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copi.

Art. 6 – organi dell'associazione

Gli organi dell'APS sono: l'assemblea, l'organo di amministrazione, l'organo di controllo (eventuale), l'organo di revisione legale dei conti (eventuale).

Art. 7 – assemblea

L'assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'APS. Hanno diritto di voto i soci che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Ogni socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe. Agli associati che siano enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al

numero degli aderenti, in applicazione dell'art. 2373 del codice civile. L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso presidente o l'organo di amministrazione o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'APS ed in particolare:

- Approva il bilancio consuntivo e preventivo
- Elegge i componenti dell'organo di amministrazione e, se eletti, degli organi di controllo e di revisione legale dei conti
- Approva l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni
- Delibera sull'esclusione dei soci nel caso in cui venga richiesto dall' aspirante socio in seguito al diniego dell'organo di amministrazione
- Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti
- Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dall'organo di amministrazione
- Delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria:

- Delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- Delibera sulla trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento dell'APS e ratifica l'eventuale devoluzione del patrimonio, stabilendo a quale ente del terzo settore operante nello stesso ambito esso andrà destinato in base alle sue finalità statuarie;
- Delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal presidente o in sua assenza dal vice - presidente e, in assenza di entrambi da altro membro dell'organo di amministrazione eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche con l'utilizzo di strumenti informatici, ai soci almeno sette giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo (anche telematico) della sede sociale almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'APS sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'APS e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea.

Art. 8 – organo di amministrazione

L'organo di amministrazione governa l'APS ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi erano a conoscenza (art.26 comma 7 D. Lgs. 117/2017).

L'organo di amministrazione è l'organo esecutivo e gestionale dell'APS ed è eletto dall'Assemblea ogni cinque anni. Esso è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a sette nominati dall'assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri dell'organo di amministrazione rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti dell'organo di amministrazione decadano dall'incarico, l'organo medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero organo di amministrazione. Ove decada oltre la metà dei membri dell'organo, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo organo di amministrazione.

All'organo di amministrazione sono attribuite le seguenti funzioni:

- Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea
- Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo
- Nominare il presidente, il vice- presidente e il segretario
- Deliberare sulle domande di nuove adesioni
- Provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

L'organo di amministrazione è presieduto dal presidente o in caso di sua assenza dal vice - presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro dell'organo medesimo eletto fra i presenti. Il presidente ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'assemblea dei soci e gli è attribuita la rappresentanza dell'APS di fronte a terzi ed in giudizio ed ha potere di firma negli atti amministrativi necessari alla gestione dell'APS.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vice – presidente o, in assenza, al membro del consiglio più anziano d'età.

Il presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Il segretario provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati, al disbrigo della corrispondenza e del protocollo, alla gestione dei contatti, delle comunicazioni e delle convocazioni, alla redazione e alla conservazione dei verbali delle riunioni delle assemblee.

Il tesoriere provvede invece alla tenuta dei registri della contabilità dell'APS, nonché alla conservazione della documentazione relativa e alla gestione della cassa.

L'organo di amministrazione è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o almeno due consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi anche con l'utilizzo di strumenti informatici, almeno sette giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno,

luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri dell'organo di amministrazione.

I verbali di ogni adunanza dell'organo di amministrazione, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono inseriti nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'organo stesso.

L'organo di amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'APS.

Art. 9 – organo di controllo (qualora previsto)

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. La scelta dei componenti dell'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 10 – organo di revisione legale dei conti (qualora previsto)

L'organo di revisione legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 11 – patrimonio ed esercizio finanziario

L'APS trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- Quote associative
- Contributi dello stato, di enti e istituzioni pubbliche, di organismi internazionali e di enti privati
- Donazioni e lasciti testamentari
- Rendite patrimoniali
- Raccolta fondi di cui all'art. 7 D. Lgs. Del 3 luglio 2017
- Entrate derivanti da attività diverse e secondarie e strumentali di cui all'art. 6 D. Lgs del 3 luglio 2017

- Beni mobili o immobili pervenuti all'APS a qualsiasi titolo

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'APS vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. L'organo di amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. Esso deve essere depositato presso la sede dell'APS entro 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato. Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'APS per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 12 – libri sociali

L'APS deve tenere i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati tenuto dall'organo di amministrazione
- Registro volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto dall'organo di amministrazione
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione tenuto dall'organo stesso
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora eletto, e tenuto dall'organo stesso
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione legale dei conti, qualora eletto, e tenuto dall'organo stesso
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo degli eventuali altri organi associativi, tenuti dall'organo a cui si riferiscono

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali, previa richiesta scritta presentata all'organo di amministrazione, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 13 – scioglimento

Lo scioglimento dell'APS è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci su proposta del consiglio direttivo, il quale nominerà anche i liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statuarie riportate nell'art. 7 o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 14 – invio

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le norme vigenti in materia.

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Chieti
Ufficio Territoriale di Lanciano

Il presente atto è stato registrato il **14 MAG. 2024**

al n. **168** del 3° foglio

Versamento di € **0** all'importo di **558,170**





L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. L'organo di amministrazione deve predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 235 del D.Lgs. 11/1/1998 e s.m.i. Esso deve essere depositato presso la sede dell'ASAP entro 15 giorni (preclusa la seduta del primo consiglio di amministrazione) dalla redazione del bilancio di esercizio. L'ASAP deve essere convocato da ogni associato, indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, in un'assemblea straordinaria convocata da ogni associato, con il compito di approvare il bilancio di esercizio e di autorizzare l'organo di amministrazione a disporre di somme in conto corrente del quale devono essere autorizzate le uscite e le spese relative a dispendio di bilancio celebrato, nonché a compiere le operazioni di gestione del patrimonio del gruppo di società, trasparenza e correttezza nei rapporti con i terzi e i pubblici.

Art. 12 - Bilancio sociale

L'ASAP deve tenere i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati, tenuto dall'organo di amministrazione
- Registro delle deliberazioni che vengono adottate in sede assembleare
- Libro delle assemblee e delle deliberazioni che vengono adottate in sede assembleare
- Verbi verbali redatti per atto pubblico, tenuto dall'organo di amministrazione
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni che vengono adottate in sede assembleare
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni che vengono adottate in sede assembleare
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni che vengono adottate in sede assembleare
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni che vengono adottate in sede assembleare
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni che vengono adottate in sede assembleare
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni che vengono adottate in sede assembleare

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali in ogni momento e di farne copia. L'organo di amministrazione è tenuto a fornire loro ogni informazione necessaria.

Art. 13 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'ASAP è deliberato dall'assemblea straordinaria che può essere convocata dal consiglio di amministrazione o da un terzo. L'assemblea straordinaria deve essere convocata con un preavviso di almeno 15 giorni. Il presente atto è stato registrato il 14 MAG. 2024.

Art. 14 - Invio

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le norme vigenti in materia.